

Titoli di credito - assegno bancario – negoziazione “salvo buon fine” - errore materiale – insussistenza - indisponibilità dell’importo – illegittimità (cod. civ., art. 1829)

L’intermediario che renda indisponibile al cliente l’importo di un assegno giratogli per l’incasso “salvo buon fine” a causa di un asserito ma non dimostrato errore materiale sulla bontà del titolo peraltro regolarmente pagato, è tenuto allo sblocco dell’importo del titolo stesso a favore del ricorrente oltre al pagamento degli interessi dalla data della negoziazione. (MDC)

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta della interlocuzione avuta con la resistente in seguito al reclamo, ricorre all’Arbitro Bancario Finanziario, esponendo:

- di essere intestataria di un libretto nominativo ordinario presso l’intermediario convenuto;
- di essersi recata, in data 23.10.2024, presso una filiale dell’intermediario per compiere un’operazione di investimento e di avere appreso dall’operatore allo sportello che, pur riportando il libretto, a quella data, un saldo di euro 120.465,26 (come da relative annotazioni), era possibile utilizzare un importo non superiore ad euro 70.465,26, in quanto la restante somma di euro 50.000,00 non era disponibile;
- di aver sporto, pertanto, formale reclamo, in risposta al quale l’intermediario le comunicava che “... per l’assegno ... versato sul libretto ... è presente una irregolarità nell’emissione del titolo. Per quanto detto, Invitiamo l’avente diritto a rivolgersi presso l’Istituto trattario per maggiori chiarimenti...”.

La ricorrente precisa quindi:

- di essere cointestataria col marito di un conto corrente bancario presso un istituto di credito, in relazione al quale aveva emesso, in data 19.11.2021, un assegno bancario all’ordine della stessa emittente, versato in pari data sul libretto presso l’intermediario convenuto;
- dal momento del versamento dell’assegno sul libretto non è mai pervenuta, né dalla convenuta né dalla banca presso la quale è radicato il predetto conto corrente, alcuna comunicazione relativa a una presunta irregolarità nell’emissione del titolo, che, al contrario, risulta regolarmente addebitato in conto con valuta 19.11.2021, come risulta chiaramente dall’estratto conto al 31.12.2021 (di cui viene fornita precisa evidenza);
- in ogni caso, in data 17.12.2024, proponeva reclamo affinché la banca (presso la quale è radicato il conto di addebito) fornisse adeguati e documentati chiarimenti in merito alla presunta irregolarità segnalata dalla convenuta nell’emissione dell’assegno; in data 19.12.2024 la suddetta banca, in risposta al reclamo, ha comunicato che “il citato assegno, tratto sul rapporto di conto corrente ... e negoziato presso ... in data 19/11/2021 risulta pagato al momento della presentazione, senza che alcuna segnalazione di impagato sia stata inviata alla trassata ...”.

Conseguentemente, la ricorrente chiede che l’intermediario resistente le corrisponda la somma di euro 50.000,00, versata col suddetto assegno bancario, in data 19.11.2021, sul libretto postale in questione, oltre agli interessi legali maturati.

L’intermediario afferma nelle controdeduzioni che:

- dagli accertamenti svolti risulta che l’assegno in contestazione è stato negoziato in versamento “salvo buon fine”, ai sensi dell’art. 1829 c.c.; tale clausola comporta che il

rimettente acquisti la disponibilità della somma da esso portata solo dopo il suo effettivo pagamento, così come specificato anche sulla distinta di versamento che il cedente sottoscrive all'atto della presentazione all'incasso del titolo; ciò significa che qualsivoglia ipotesi di mancato incasso dell'assegno consente alla banca mandataria di rendere indisponibile detta somma;

- gli accordi interbancari stabiliscono dei termini entro i quali l'istituto trattario/emittente può inviare eventuali messaggi di impagato all'istituto negoziatore, il quale è tenuto ad accoglierli; nel caso in esame, l'istituto trattario, con e-mail del 22/11/2021, non confermava la corretta emissione dell'assegno bancario.

Ciò posto, l'intermediario contesta la dichiarazione della banca trattaria riportata dalla ricorrente e resa in risposta al reclamo, poiché la banca emittente non aveva confermato la corretta emissione dell'assegno, *“per cui è stato necessario intervenire sul rapporto di versamento, inserendo una partita prenotata per l'importo portato dal titolo di credito”*; sostiene, in conclusione, che nessuna responsabilità può essergli imputata, *“essendo di fatto, all'epoca della vicenda, il saldo disponibile del libretto di risparmio inferiore di euro 50.000,00 rispetto al saldo atteso dalla Ricorrente”*.

Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione dianzi riassunta verte sulla “bontà” dell'assegno emesso sul conto corrente bancario della ricorrente e girato per l'incasso all'intermediario resistente, il cui importo – pari ad euro 50.000,00 – è stato da quest'ultimo annotato nel libretto intestato alla prima. A tal riguardo, l'unico motivo sul quale l'intermediario resistente fonda il mancato riconoscimento del predetto importo consiste nel fatto che l'istituto di credito trattario, rispondendo alla e-mail con la quale l'odierna convenuta chiedeva di confermare la “regolarità” dell'assegno *de quo*, così testualmente rispondeva: *“A riguardo assegno on oggetto non confermiamo corretta emissione dello stesso”*.

Risulta, altresì, che – in conseguenza di tale risposta – l'intermediario resistente ha registrato sul libretto l'importo in questione tra le “partite indisponibili”.

Dagli atti del presente procedimento si evince, peraltro, che né l'intermediario né la banca trattaria hanno mai avvisato la cliente di qualsivoglia irregolarità in relazione al titolo di credito per cui si controverte.

Ad ogni buon conto, quale che sia il motivo della predetta risposta via email da parte della banca trattaria (potrebbe anche ipotizzarsi che la negazione “non” sia stata inserita nel testo della missiva per mero errore materiale), le evidenze documentali agli atti sembrano univocamente attestare la “regolarità” dell'assegno in questione: da un lato, infatti, l'importo da esso portato (euro 50.000,00) risulta effettivamente addebitato sul c/c bancario della ricorrente, come chiaramente risulta dall'estratto conto da essa prodotto nel presente procedimento; dall'altro lato, poi, la banca trattaria, riscontrando una lettera di reclamo dell'odierna ricorrente, ha espressamente affermato che l'assegno in questione *“risulta pagato al momento della presentazione senza che alcuna segnalazione di impagato sia stata inviata alla trassata [ossia all'intermediario resistente]”*.

Ciò avvalorava l'ipotesi che la email informale più sopra riferita, inviata, al momento della negoziazione del titolo, dalla banca all'intermediario, riportasse la negazione “non” per mero errore materiale, anche perché essa non spiegava in alcun modo la ragione della pretesa irregolarità, né tampoco affermava che l'assegno non era “coperto”.

In ogni caso, per quanto poc'anzi esposto, l'assegno in questione risulta regolarmente pagato.

Del resto, se la banca trattaria avesse reso insoluto il titolo (cosa che – si ripete – sembra smentita dalle suddette evidenze), l'intermediario avrebbe dovuto provvedere allo storno

dell'importo dell'assegno dal libretto e a consegnare una copia del titolo con le informazioni relative all'ipotetico mancato pagamento.

In definitiva, in base a quanto dedotto e prodotto dalle parti, la somma in contestazione risulta attualmente "bloccata" presso l'intermediario resistente (e inserita in una partita "indisponibile"), tant'è vero che – si ripete – questo non ha mai proceduto a stornare l'importo dell'assegno dal libretto.

Ne risulta che l'intermediario è tenuto a sbloccare tale somma, rendendola effettivamente disponibile sul libretto intestato alla ricorrente. Conformemente alla domanda proposta dalla ricorrente, l'intermediario è altresì tenuto a riconoscere a quest'ultima l'importo degli interessi legali maturati su tale somma, a decorrere dalla data di negoziazione dell'assegno.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente, nei sensi di cui in motivazione (...omissis....).